

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale "G.Rodari" Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (MI) Tel/fax 02-3561839

Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C

e-mail: miic8a900c@istruzione.it - pec: miic8a900c@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PROVVISORIO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Approvato nella seduta del 22 marzo 2016

Premessa – Il presente Regolamento è adottato in forma provvisoria per garantire il corretto funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti in attesa dell'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di una Nota di approfondimento interpretativo della legge 107/2015 preannunciata nell'incontro di informazione preventiva tra il Ministero e le organizzazioni sindacali svoltosi il 16 marzo 2016.

Art. 1 - Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi dell'art. 1 co. 126-130 della legge 107 del 13 luglio 2015, riprodotti nel seguito, che costituiscono il vincolo normativo per il regolamento di funzionamento del Comitato stesso.

Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1:

...

- 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
- 128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
- 129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
 - «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

- 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai sequenti componenti:
- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
- 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448¹ su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
- 130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni

¹ D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente:

^{1.} Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

^{2.} Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

^{3.} La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

^{4.} Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

...

- Art. 2 Regolarità della costituzione: il Comitato di Valutazione è validamente costituito anche se qualche componente non ha espressa la propria rappresentanza.
- Art. 3 Decadono dalla carica i componenti del Comitato che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione.
- Art. 4 Il Presidente assicura il corretto funzionamento del Comitato e svolge tutte le iniziative necessarie per una piena realizzazione della missione e dei compiti ad esso attribuiti. In particolare:
- a) convoca le riunioni del Comitato, le presiede ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- b) scioglie le riunioni in mancanza del numero legale dei componenti del Comitato; può sospenderne temporaneamente i lavori per esaminare delibere e mozioni;
- c) firma gli atti adottati dal Comitato e, unitamente al Segretario del Comitato, il verbale delle riunioni dello stesso;
- Art. 5 La convocazione delle riunioni è disposta con congruo preavviso, in ogni caso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data prevista, con lettera diretta ai singoli componenti del Comitato, anche per e-mail. La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della riunione.
- Art. 6 Regolarità delle sedute: il Comitato di Valutazione non è un Organo Collegiale "perfetto", risultano pertanto valide le sedute alle quali sia presente la metà più uno dei componenti in carica.
- Art. 7 Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate dal Presidente a un componente del Comitato stesso. Il Segretario del Comitato svolge i compiti connessi alla redazione dei verbali delle riunioni, depositato poi presso la segreteria della Scuola.
- Art. 8 Validità delle deliberazioni: le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 9 – Pubblicità degli atti:

- a) Le deliberazioni adottate dal Comitato, numerate progressivamente, firmate dal Presidente e dal Segretario e conservate agli atti della segreteria della Scuola, sono affisse in copia nell'albo della Scuola.
- b) Le delibere del Consiglio sono immediatamente operative non appena affisse all'Albo dell'Istituto dopo l'approvazione avvenuta durante la seduta.
- c) I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati presso la segreteria della Scuola.
- d) Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo parere contrario dell'interessato.
- e) Si osservano inoltre le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni.

Baranzate, 22 marzo 2016